

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5301 R	28 aprile 2004	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della legislazione sulla mozione 22 aprile 2002 presentata da Fabio Regazzi "Per una moratoria nella costruzione di antenne di telefonia mobile"

(v. messaggio 24 settembre 2002 no. 5301)

1. OGGETTO DELLA MOZIONE

Con la mozione del 22 aprile 2002 il collega Fabio Ragazzi si fa interprete delle preoccupazioni presenti nella popolazione e riguardanti le emissioni di radiazioni non ionizzanti prodotte dalle numerose antenne di telefonia mobile diffuse sul territorio.

Richiamando il fatto che nessuno sia in grado di dimostrare quali possano concretamente essere gli effetti sulla salute dell'elettrosmog e rammentando come al momento dell'inoltro fosse appena stata avviata la raccolta di firme per un'iniziativa a livello federale volta a rinunciare all'installazione di nuove antenne sin tanto non fosse stato escluso il rischio di danni per la salute e l'ambiente, con la mozione si chiedeva che in attesa dei citati sviluppi a livello federale venisse adottata una moratoria cantonale sulla concessione di licenze per la costruzione di antenne per la telefonia mobile.

2. LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Con messaggio del 24 settembre 2002 il Consiglio di Stato conferma come il proliferare di antenne di telefonia mobile determini reazioni nella popolazione e comportamenti, a livello territoriale, conflitti da non sottovalutare. I dati scientifici a disposizione non sono oggi in grado di dimostrare l'esistenza di eventuali pericoli per la salute. Tuttavia le normative federali in materia (in particolare l'Ordinanza federale sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti - ORNI) hanno introdotto "valori limite" dieci volte inferiori a quelli prescritti dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e riconosciute dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

D'altronde il Cantone, oltre ad applicare rigorosamente i parametri sanciti a livello federale, ha introdotto un Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI (RORNI), tramite il quale vengono adottate una serie di ulteriori misure atte a migliorare la prevenzione ed il controllo.

Per quanto concerne invece la moratoria proposta dal emozionante, il Consiglio di Stato sostiene la sua inattuabilità per motivi giuridici in base al principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), secondo cui i Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate esaustivamente dal diritto federale. A comprova di quanto sopra vi è la sentenza emessa dal Tribunale federale il 13 giugno 2002 (DTF TDC Switzerland SA, Orange Communications SA e Swisscom Mobile SA c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino).

3. II PREAVVISO COMMISSIONALE

La Commissione della legislazione prendendo atto del fatto che non risultano sentenze, in materia, che divergono dai contenuti sostanziali della pronuncia del Tribunale federale del 13 giugno 2002 (apparsa in DTF 128 II 340 e RDAT II-2002 n. 56 pag. 195) citata dal Consiglio di Stato, conferma l'inattuabilità di una moratoria in materia per motivi di carattere giuridico. Si prende pure atto del fallimento della raccolta di firme per un'iniziativa sul tema avviata a livello federale al momento dell'inoltro della mozione. Senza entrare nel merito della problematica delle radiazioni non ionizzanti, che suscita comunque preoccupazione in ampie fasce della popolazione, con il presente rapporto si ribadisce pertanto la proposta del Governo di respingere la mozione, poiché giuridicamente insostenibile.

Per la Commissione della legislazione:

Elio Genazzi, relatore

Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. -

Jelmini - Mellini - Pini - Righinetti - Vitta